



Ordinanza n. **174** del **20/01/2022**

Oggetto: **L.R. n.9/2010. Tutela della qualità dell'aria nelle aree urbane. Superamento del valore limite per il parametro polveri sottili PM10 - Provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica.**

Proponente:

PF Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente

U.O. proponente:

PF2 Tutela dell'ambiente



Il Sindaco

Richiamata la propria Ordinanza n. 3081 del 20/12/2021 avente per oggetto “L.R. n.9/2010. Tutela della qualità dell'aria nelle aree urbane. Superamento del valore limite per il parametro polveri sottili PM10 - Provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica”

Dato atto che nel testo del provvedimento vi sono delle indicazioni non corrette che riguardano l'entrata in vigore del provvedimento e la durata dello stesso;

Ritenuto pertanto di procedere alla predisposizione di un nuovo provvedimento al fine di stabilire in maniera corretta i termini di efficacia delle misure in esso contenute;

Vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.05.2008 “relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

Visto il Decreto legislativo n°155 del 13.08.2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE al fine di ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

Vista la Legge regionale n° 9 del 11.02.2010 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”;

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale n° 44 del 25.06.2008 “Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria”;

Vista la Legge 23.12.1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale” ed in particolare l'art. 32 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Visto il D.lgs 31.03.1988, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”, e in particolare l'art. 117 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n° 22 del 17.01.2011 “L.R. 9/2010 art.2, comma 2, lettera g) – Definizione delle situazioni a rischio di inquinamento atmosferico: criteri per l'attivazione dei provvedimenti e modalità di gestione”;



Vista la Deliberazione della Giunta regionale n° 964 del 12.10.2015 “Nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria e adozione del programma di valutazione ai sensi della L.R. 9/2010 e del D.Lgs. 155/2010;

Considerato che la Regione Toscana, con atto deliberativo n. 1182 del 09/12/2015 ha individuate le aree a rischio di superamento dei valori limite della qualità dell’aria per le polveri sottili e per gli ossidi di azoto, tra le quali è inserita anche l’area del territorio del Comune di Prato;

Preso atto che le centraline di riferimento per l’area a rischio di superamento denominata “Area Piana Prato-Pistoia”, sono ubicate nel territorio comunale di Prato (PO-Roma / PO-Ferrucci) e nel territorio del Comune di Montale (PT-Montale), così come indicato nell’Allegato 1 della DGRT n. 1182 del 09/12/2015;

Considerato che per i Comuni inseriti nell’elenco delle aree a rischio, devono prevedere anche gli interventi contingibili, di cui al comma 2, lettera b), dell’art. 12, della L.R. 9/2010, da adottare al fine di limitare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e la durata degli stessi, così come indicato nell’art. 13 comma 3 della l.r. 9/2010;

Considerato che, al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico, il Sindaco, quale autorità competente alla gestione delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L.R. 9/2010, deve attivare interventi che limitino le emissioni in atmosfera degli inquinanti che contribuiscono all’insorgenza del rischio di superamento;

Visto il Piano di Azione Comunale per la riduzione dell’inquinamento atmosferico, approvato con la Delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 01/08/2016, con il quale vengono individuati sia gli interventi strutturali ritenuti idonei a ridurre l’inquinamento atmosferico con effetti permanenti, che quelli contingibili da applicarsi nelle situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge;

Atteso che l’Amministrazione Comunale ha pubblicato e reso noto alla cittadinanza un vademecum informativo sulle buone pratiche da adottare nei periodi di criticità ambientale dovuta al superamento dei valori limite per il parametro PM 10 polveri sottili;

Vista la DGR 814 del 01/08/2016 “L.R. 9/2010 *”Norme per la tutela della qualità dell’aria-ambiente. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione interventi contingibili e urgenti. Revoca DGR 959/2011 “;*

Considerato che al par. 5 dell’all. A la suddetta DGRT n. 814/2016 prevede che gli interventi contingibili ed urgenti previsti dai PAC dovranno essere suddivisi in due moduli di azione crescente, il primo legato al valore dell’indice di criticità per la qualità dell’aria (ICQA) pari ad 1, il secondo legato all’indice di criticità della qualità



dell'aria (ICQA) pari a 2.

Vista l'Ordinanza del Sindaco n. 2448 del 25/10/2021, con la quale è stata vietata l'accensione di fuochi ed abbruciamenti, per qualsiasi ragione, all'aperto, nel periodo 01/11/2021 – 31/03/2022, quale azione strumentale nell'ambito dell'indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA) pari ad 1;

Dato atto che, nel caso in cui si verificano le condizioni di criticità indicate nell'Allegato B della DGR 814/2016 (Valore 2), devono essere adottati, a mezzo specifica ordinanza del Sindaco, ulteriori provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'Allegato A, Parte Quinta della DGR 814/2016 (Modulo 2);

Richiamata l'Ordinanza del Sindaco n. 3153 del 31/12/2021, con la quale sono stati posti divieti di circolazione per alcune tipologie di veicoli a motore nell'area urbana denominata ZTC (Zona a Traffico Controllato), avente validità dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2022, quale strumento di salvaguardia della qualità dell'aria ambiente previsto dal Piano di azione del Comune di Prato;

Vista la comunicazione pervenuta da parte di ARPAT in data 20/01/2022, in atti al Servizio Governo del territorio U.O.C. Tutela dell'ambiente, con la quale viene segnalato che si sono verificate le condizioni per l'attribuzione del **valore 2** all'Indice di Criticità per la Qualità dell'aria (ICQA) secondo quanto previsto dalla Delibera Giunta Regionale n. 814/2016, in quanto:

- Sono stati rilevati 6 superamenti del valore limite per la media giornaliera del PM10 negli ultimi 7 giorni.
- Si prevedono 1 giorni con condizioni meteo critiche.
- **Il livello dell' ICQA determinato è 2.**

e che pertanto è necessario procedere all'adozione dei provvedimenti di cui al Modulo 2, Allegato A, Parte Quinta della DGR 814/2016;

Ritenuto quindi di dover attivare immediatamente i provvedimenti contingibili previsti dalla normativa regionale ed inseriti nel Piano di Azione Comunale del Comune di Prato, al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM10 ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 351/1999 coerentemente con le disposizioni della legge regionale n.9/2010;

Ritenuto opportuno che il provvedimento ordinatorio previsto dalla Delibera Giunta Regionale n. 814/2016, nel caso di raggiungimento del valore 2 dell'indice di elevata criticità" (ICQA) ed in considerazione delle previsioni meteo dei prossimi giorni, debba avere durata pari ad almeno 4 giorni consecutivi, fatta salva la necessità di ulteriori provvedimenti nel caso in cui il livello dell' ICQA determinato rimanga pari a 2 ;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA



a partire dalle ore 20,00 del giorno 20/01/2022 e sino alle ore 24,00 del giorno 24/01/2022, al fine di ridurre la concentrazione media giornaliera per il parametro polveri sottili PM₁₀, il rispetto di quanto segue:

A) il periodo giornaliero consentito per il funzionamento degli impianti di riscaldamento, alimentati a gasolio e a biomassa di cui al punto C seguente, con esclusione degli impianti installati negli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura o assimilabili, scuole di ogni ordine e grado e relativi impianti sportivi, viene ridotto da 12 ore a 10 ore;

B) è fatto obbligo di spegnimento dei motori dei veicoli in caso di sosta prolungata degli stessi.

C) l'utilizzo di biomassa per riscaldamento domestico è ammesso solo tramite impianti ad alta efficienza, fatte salve le abitazioni dove non siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento;

D) è vietata la circolazione nell'area urbana denominata ZTC dei seguenti veicoli:

autovetture diesel euro 2	Autovetture M1 diesel non omologate secondo la Dir. 98/69/CE e successive	
autovetture diesel euro 3	Autovetture M1 diesel non omologate secondo la Dir. 98/69/CE B e successive	
veicoli commerciali diesel euro 2	Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere <i>c, d</i> con portata fino a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 98/69/CEE e successive	
veicoli commerciali diesel euro 2	Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere <i>d, h, i</i> con portata superiore a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 1999/96/CEE e successive	

Si precisa che tale divieto estende temporaneamente le limitazioni già stabilite per i veicoli maggiormente inquinanti, dall'Ordinanza n. 3153 del 31/12/2021;

Per quanto riguardano le ECCEZIONE a tali divieti, si rimanda a quanto stabilito dall'Ordinanza del Sindaco n. 3153 del 31/12/2021 .



INCARICA

La Polizia Municipale, gli organi di Polizia stradale ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

INFORMA

la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito del Comune di Prato e mediante avviso sui quotidiani locali.

AVVERTE

Che i contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

il Sindaco
Matteo Biffoni

Firmato da:

BIFFONI MATTEO

codice fiscale BFFMTT74E19G999Q

num.serie: 101217554656747959354680917199171029850

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 18/10/2019 al 18/10/2022